

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3834

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro della pubblica istruzione**

(BERLINGUER)

col **Ministro per i beni e le attività culturali**

(MELANDRI)

e col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(ZECCHINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	10
Testo dell'Accordo	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura tra l'Italia e la Federazione russa rientra nel quadro generale dei criteri ai quali si ispira il Ministero degli affari esteri, orientato a valorizzare pienamente le capacità di promozione e collaborazione offerte da tale significativo genere di strumento di politica estera.

Oltre alla rilevante valenza bilaterale dell'Accordo in esame, esso si inserisce in uno scenario generale nel quale la Federazione russa offre ampio spazio di sviluppo nei confronti della cultura italiana. L'Accordo sostituirà infatti quello del 9 febbraio 1960 con l'URSS.

L'Accordo determina i principi e i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale tra i due Paesi. Particolarmente importanti appaiono le attività nei settori della cooperazione universitaria, dell'istruzione, dell'insegnamento della lingua e della realizzazione di manifestazioni culturali di alto livello.

L'articolo 1 regola il settore prioritario delle manifestazioni culturali (teatro, musica, cinema, letteratura, arte, architettura) incoraggiando lo scambio di artisti e di esperienze per una intensa compartecipazione.

L'articolo 2 regola lo scambio di esperienze culturali attraverso l'organizzazione di conferenze e convegni e mette l'accento sulla conservazione e il restauro dei beni culturali.

L'articolo 3 fornisce il quadro generale per il sostegno alle istituzioni culturali quali l'Istituto italiano di cultura a Mosca e il Centro russo di scienza e cultura a Roma.

L'articolo 4 riguarda il settore prioritario dell'istruzione e delle scienze umanistiche prevedendo progetti comuni tra istituzioni universitarie ed esperti, la diffusione della lingua di un Paese nell'altro, l'attribuzione di borse di studio per dottorati di ricerca,

viaggi di docenti per la partecipazione a convegni internazionali e la collaborazione nella formazione dei quadri.

L'articolo 5 prevede la collaborazione diretta tra le città e le regioni dei due Paesi nonché la cooperazione tra organizzazioni non governative.

L'articolo 6 definisce il settore importantissimo della collaborazione nel campo dei mezzi di comunicazione di massa e dell'editoria.

L'articolo 7 riguarda gli scambi tra archivi e biblioteche.

Gli articoli 8 e 9 regolano la prevenzione e la repressione del traffico illegale di beni culturali e di tutti i beni protetti dalle rispettive legislazioni interne e la cooperazione in materia di tutela del diritto d'autore.

L'articolo 10 riguarda il settore degli scambi giovanili che saranno favoriti attraverso le loro organizzazioni.

L'articolo 11 prevede la collaborazione nell'ambito dello sport attraverso i contatti tra gli enti interessati.

L'articolo 12 regola la cooperazione nel settore del turismo considerato mezzo di conoscenza tra i due Paesi.

L'articolo 13 sancisce che l'attuazione dell'Accordo sarà conforme alla legislazione dello Stato che lo applicherà.

Gli articoli 14 e 15 riguardano l'applicazione dell'Accordo stesso con la creazione di una Commissione mista, che adotterà Programmi esecutivi periodici e ne verificherà la realizzazione, e con il demandare alle vie diplomatiche la soluzione di qualunque controversia che dovesse sorgere sulla interpretazione dei vari articoli.

L'articolo 16 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica scritta confermate la ratifica interna e che in quel momento cesseranno la loro validità l'Accordo del 9 febbraio 1960 e quello del 19 dicembre 1991.

L'articolo 17 stabilisce che l'Accordo in oggetto è valido per un periodo indeterminato e comunque fino a sei mesi dopo la

data di notifica con cui una delle Parti comunica l'intenzione di porre fine alla validità dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo con la Federazione russa di collaborazione in materia culturale e scientifica comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articoli 1-2

(Iniziative nei settori della cultura e delle arti figurative)

Allo scopo di promuovere la cooperazione nei settori della cultura e delle arti figurative, sono previste, nella Federazione russa ed in Italia, mostre e convegni, nonché apposite iniziative nei settori ritenuti prioritari.

La relativa spesa è così suddivisa:

contributo per mostre	L.	80.000.000
contributo per convegni	»	20.000.000
iniziative nel settore del teatro	»	20.000.000
iniziative nel settore cinematografico	»	70.000.000
iniziative nel settore della musica e della danza	»	50.000.000
		<hr/>
Totale (articoli 1-2)	L.	240.000.000
		<hr/> <hr/>

Articoli 4-7

(Scambio di docenti e ricercatori)

Allo scopo di migliorare la cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione e della scienza, è previsto lo scambio di docenti, ricercatori universitari, bibliotecari ed archivisti tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 5 docenti o ricercatori per 15 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 5 persone x 15 giorni)	L.	13.500.000
--	----	------------

n. 2 esperti bibliotecari per 15 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 2 persone x 15 giorni)	L.	5.400.000
--	----	-----------

n. 1 archivista per 15 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 15 giorni)	»	2.700.000
--	---	-----------

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione e della scienza, (articoli 4-7), si prevede che l'Italia possa inviare nella Federazione russa n. 8 unità (cinque docenti e ricercatori, due bibliotecari ed un archivista).

I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (lire 2.900.000 x 8 persone = lire 23.200.000 + lire 1.160.000 quale maggiorazione 5 per cento)	L.	24.360.000
--	----	------------

Totale onere (articoli 4-7)	L.	45.960.000
-----------------------------	----	------------

*Articolo 4**(Cooperazione tra Istituzioni universitarie)*

Si prevede, inoltre, di finanziare annualmente accordi di cooperazione fra le Istituzioni universitarie dei due Paesi, nei settori di reciproco interesse.

La relativa spesa è quantificata in lire 200 milioni.

Totale onere (articolo 4)	L.	200.000.000
---------------------------	----	-------------

*Articolo 4**(Borse di studio)*

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti della Federazione russa, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno venti borse di studio per un periodo di nove mesi. La relativa spesa è così quantificata:

borsellino mensile (lire 1.500.000 x 20 persone x 9 mesi)	L.	270.000.000
--	----	-------------

spese di assicurazione	»	5.000.000
------------------------	---	-----------

Totale onere (articolo 4)	L.	275.000.000
---------------------------	----	-------------

*Articolo 4**(Iniziativa nel settore dell'istruzione)*

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana nei due Paesi, si prevede l'assunzione di due lettori per un anno, nonchè lo svolgimento di tre corsi di formazione e perfezionamento per docenti russi in Italia; inoltre, è previsto un contributo per quattro cattedre di italiano per docenti locali e l'assunzione di tre lettori presso università della Federazione russa.

La relativa spesa è così suddivisa:

(lire 2.500.000 x 2 lettori in Italia x 12 mesi)	L.	60.000.000
(lire 30.000.000 x 3 corsi di formazione e perfezionamento in Italia x 1 anno)	»	90.000.000
(lire 15.000.000 x 4 docenti locali nella Federazione russa x 1 anno)	»	60.000.000
(lire 2.500.000 x 2 lettori nella Federazione russa x 12 mesi)	«	60.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 4)	L.	270.000.000
		<hr/> <hr/>

*Articolo 10**(Scambi giovanili)*

Per favorire la cooperazione nel settore degli scambi giovanili e le iniziative promosse dalle Istituzioni statali, è prevista la seguente spesa:

contributo per iniziative multilaterali	L.	5.000.000
contributo per gli scambi giovanili	»	25.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 10)	L.	30.000.000
		<hr/> <hr/>

*Articolo 14**(Commissione mista)*

Per l'esame dei programmi operativi è costituita una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nella Federazione russa ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione a Mosca di tre funzionari per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa è così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 persone x 5 giorni)	L.	3.000.000
---	----	-----------

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 140 al cambio di lire 1.700 = lire 238.000, cui si aggiungono lire 71.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 309.000 viene ridotto di lire 79.000, corrispondente a un terzo della diaria (lire 230.000 + 69.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 299.000 x 3 persone x 5 giorni)

L. 4.485.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (lire 2.900.000 x 3 persone = lire 8.700.000 + lire 435.000 quale maggiorazione del 5 per cento)

» 9.135.000

Totale onere (articolo 14) L. 16.620.000

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1999 e per ciascuno degli anni successivi, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e delle altre Amministrazioni, è il seguente:

Ministero per i beni culturali e ambientali lire 17.235.000, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lire 280.415.000; Presidenza del Consiglio dei ministri lire 72.000.000; il restante importo viene iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

In conclusione, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1999-2001 e per ciascuno degli anni successivi è il seguente:

	1999	2000	2001
Articoli 1-2 (Iniziative nei settori della cultura e delle arti figurative)	L. 240.000.000	L. 240.000.000	L. 240.000.000
Articoli 4-7 (Scambio di docenti e ricercatori)	» 45.960.000	» 45.960.000	» 45.960.000
Articolo 4 (Cooperazione tra le Istituzioni universitarie)	» 200.000.000	» 200.000.000	» 200.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 4 (Borse di studio)	» 275.000.000	» 275.000.000	» 275.000.000
Articolo 4 (Iniziativa nel settore della istruzione)	» 270.000.000	» 270.000.000	» 270.000.000
Articolo 10 (Scambi giovanili)	» 30.000.000	» 30.000.000	» 30.000.000
Articolo 14 (Commissione mista)	» 16.620.000	—	» 16.620.000
Totale	L. 1.077.580.000	L. 1.060.960.000	L. 1.077.580.000
In cifra tonda	L. 1.078.000.000	L. 1.061.000.000	L. 1.078.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di docenti e ricercatori, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, nonché alle iniziative nei settori dell'istruzione, della cultura, e dello sviluppo della lingua italiana in Italia e nella Federazione russa, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.078 milioni per l'anno 1999, in lire 1.061 milioni per l'anno 2000 ed in lire 1.078 milioni a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE
RUSSA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa,

auspicando un ulteriore sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nel campo della cultura e dell'istruzione,

certi che questa collaborazione contribuirà ad accrescere la conoscenza reciproca e l'amicizia tra i popoli dei due Paesi,

tenendo conto delle profonde radici storiche delle relazioni italo-russe e del tradizionale interesse dei popoli dei due Paesi a conoscere la cultura ed i valori umanistici l'uno dell'altro,

attenendosi ai principi del Trattato di Amicizia e Cooperazione del 14 ottobre 1994 tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa,

operando in conformità con gli Accordi sottoscritti nell'ambito dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e del Consiglio d'Europa,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Allo scopo di sviluppare la cooperazione nel campo della cultura e dell'arte le Parti promuoveranno:

- tournées di compagnie teatrali, musicali ed altri gruppi di artisti e solisti;
- scambi diretti fra teatri, gruppi di artisti ed altre istituzioni culturali;
- allestimenti di mostre;
- sviluppo dei contatti nel campo della cinematografia e della produzione cinematografica;
- stretta collaborazione di esperti nel campo della letteratura, delle arti visive, della musica, del cinema e dell'architettura;
- scambi di informazioni su festival, concorsi, conferenze ed altre iniziative culturali che si tengano nei due Paesi, con la partecipazione di personalità nel campo della cultura;
- attuazione e sviluppo dei contatti tra associazioni artistiche ed altri enti.

Articolo 2

Le Parti promuoveranno lo scambio di esperienze nel campo della cultura e della divulgazione dei valori culturali ed artistici dei due Paesi mediante l'organizzazione congiunta di conferenze, simposi ed altri fori, nonché mediante gli incontri tra esperti e l'effettuazione di ricerche scientifiche comuni.

Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore della conservazione e del restauro dei beni culturali.

Articolo 3

Le Parti favoriranno l'istituzione e le attività dell'Istituto Italiano di Cultura a Mosca e di un Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma, regolati sulla base di un apposito Accordo intergovernativo.

Articolo 4

Al fine di sviluppare la cooperazione nel campo dell'istruzione e delle scienze umanistiche tra i due Paesi, le Parti favoriranno:

- lo sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose sulla base di accordi diretti.

- tra istituti scientifici e di ricerca, società ed organizzazioni scientifiche dei due Paesi;
 - gli scambi di ricercatori ed altri esperti scientifici per la realizzazione dei progetti di ricerche in comune, per l'effettuazione di tirocinio scientifico, la partecipazione a simposi, conferenze ed altri fori scientifici;
 - i contatti diretti e gli scambi fra le università ed altri istituti superiori, istituzioni ed organizzazioni nella sfera dell'istruzione;
 - lo studio e l'insegnamento delle lingue e della letteratura dei due Paesi;
 - lo scambio di borse di studio, particolarmente per corsi di dottorato di ricerca e per quanto riguarda i borsisti russi anche per corsi di formazione manageriale;
 - i viaggi di docenti, ricercatori, esperti nel campo dell'istruzione per tener delle conferenze e partecipare a diverse iniziative scientifiche;
 - lo scambio di informazioni sulle iniziative internazionali nel settore dell'istruzione e della ricerca;
 - la collaborazione nel campo della formazione professionale e del perfezionamento dei quadri, dell'elaborazione degli standard didattici, della metodologia di predisposizione dei sussidi didattici, dei programmi ecc.;
 - le altre forme di stretta collaborazione reciprocamente vantaggiosa nel campo dell'istruzione e della ricerca.

Articolo 5

Le Parti favoriranno:

- l'attuazione di relazioni dirette nel campo della cultura e dell'istruzione fra città e regioni della Repubblica Italiana e della Federazione Russa.
- le attività per lo sviluppo dei rapporti culturali e scientifici delle organizzazioni non governative dei due Paesi.

Articolo 6

Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra organi di stampa, case editrici, organizzazioni di tele-radiodiffusione ed altri organismi dei due Paesi nel settore dell'informazione.

Articolo 7

Le Parti favoriranno la collaborazione e i reciproci scambi tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi.

Articolo 8

Le Parti incoraggeranno la collaborazione fra i corrispondenti organi statali al fine di prevenire e reprimere il trasferimento illegale di beni culturali, di mezzi audiovisivi ed altri oggetti protetti sulla base delle legislazioni interne e delle obbligazioni internazionali dei due Stati.

Articolo 9

Le Parti promuoveranno la cooperazione nella sfera della tutela dei diritti d'autore e dei diritti simili in conformità alle legislazioni interne e alle obbligazioni internazionali dei propri Stati.

Articolo 10

Le Parti favoriranno la cooperazione tra le istituzioni statali che si interessino dei problemi dei giovani, nonché i contatti diretti tra le organizzazioni giovanili ed i giovani dei due Paesi.

Articolo 11

Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione nel campo dell'educazione fisica e dello sport, incoraggeranno i contatti diretti fra associazioni sportive, squadre,

atleti e allenatori dei due Paesi.

Articolo 12

Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione nel campo del turismo come strumento importante di conoscenza reciproca dei valori artistici e umanistici dei due Paesi.

Articolo 13

Qualsiasi attività nel quadro del presente Accordo verrà attuata in conformità con la legislazione dello Stato sul cui territorio tale iniziativa sarà esercitata.

Articolo 14

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti creeranno una Commissione Mista allo scopo di esaminare l'andamento della cooperazione culturale e di adottare i periodici Programmi esecutivi.

Le sedute della Commissione mista si effettueranno alternativamente nelle Capitali dei due Paesi.

Articolo 15

Le questioni che sorgessero nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 16

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica scritta confermando l'esecuzione da parte di ciascuna delle Parti delle rispettive procedure all'interno dello Stato, necessarie per la sua entrata in vigore.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo cesseranno di avere validità nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa l'Accordo Culturale tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche firmato a Mosca il 9 febbraio 1960 e l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa sottoscritto il 19 dicembre 1991.


Articolo 17

Il presente Accordo verrà concluso per un periodo indeterminato e resterà in vigore fino alla scadenza di 6 mesi dalla data della notifica scritta da una delle Parti circa l'intenzione di porre fine alla validità dell'Accordo stesso.

La cessazione della validità dell'Accordo non influirà sulla realizzazione dei Programmi concordati durante l'esecuzione dell'Accordo, se le Parti non convengono diversamente.

Fatto a Roma il 10 febbraio 1998 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi aventi identico valore.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Federazione Russa



98020000

